

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25962 Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udiienza: 24/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIOFFI ANIELLO nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 07/04/1942

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità del Cioffi per i reati di usura contestati e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:

2.1. vizio di motivazione in relazione all'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'usura in concreto: non sarebbero stati indicati i parametri che hanno sorretto il giudizio di sproporzione relativo al compenso per la mediazione effettuata dal Cioffi; nè sarebbe emerso lo stato di difficoltà economica e finanziaria, che anzi sembrerebbe escluso dal fatto che le persone offese hanno avuto accesso al credito bancario concesso in seguito alla valutazione di una condizione economica non visibilmente alterata;

2.2. vizio di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto: poiché dalle prove raccolte emergerebbe che la somma a titolo di compenso per la mediazione era stata elargita dopo l'ottenimento del finanziamento e senza alcuna costrizione allora la corretta qualificazione della condotta in contestazione avrebbe dovuto essere quella di truffa e non di usura; a tale inquadramento tuttavia avrebbe dovuto seguire una assoluzione conseguente alla rilevazione della assenza di un atteggiamento propositivo del Cioffi;

2.3. vizio di legge: la configurazione di una condotta inquadrabile come "usura in concreto" nella prospettiva del ricorrente richiederebbe che il contratto di prestito favorito dalla mediazione a compenso sproporzionato abbia anch'esso di natura usuraia; diversamente la condotta di mediazione illecita potrebbe essere sanzionata dalle norme che assegnano rilevanza penale all'abusivismo nella intermediazione finanziaria;

2.4. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato: questo sarebbe escluso dalle dichiarazioni del chiamante in correità, che aveva riferito di avere consegnato al Cioffi parte del compenso ricevuto a titolo di mediazione, in quanto lo considerava un suo maestro, senza avere avuto alcuna richiesta o sollecitazione da parte dell'imputato;

2.5. vizio di legge e di motivazione in relazione alla valutazione della chiamata in correità proveniente dal Lanatà: non sarebbe stata valutata la attendibilità intrinseca dello stesso anche in relazione alle discontinuità registrate nella progressione dichiarativa (il dichiarante aveva dapprima riferito che aveva versato parte del compenso al Cioffi a titolo di regalia ed aveva successivamente affermato che vi era invece un accordo sulla spartizione); inoltre non sarebbero stati

individuati riscontri esterni di natura individualizzante capaci di corroborare la chiamata in correità.

2.6. Vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità per il favoreggiamento del Totta. Si deduceva che non era emersa la prova che il Totta fosse latitante all'epoca dei fatti; inoltre se il Totta fosse stato condannato in via definitiva l'azione di ausilio dovrebbe essere inquadrata nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 390 cod. pen (procurata inosservanza di pena) e non in quella del favoreggiamento personale, condotta di ausilio che nella prospettiva difensiva sarebbe riservata al solo indagato: peraltro anche la fattispecie invocata richiede che si provi l'intenzione del condannato di sottrarsi alla esecuzione della pena, emergenza non riconoscibile nella generica esistenza di contatti con il presunto favoreggiatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi quattro motivi di ricorso sono inammissibili in quanto proposti per la prima volta in cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva il cui rispetto è necessario in tutti i casi in cui non si verta in ipotesi di vizio sopravvenuto alla prima impugnazione.

Sul punto il collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Cass. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631).

Ancora: si ritiene che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Cass. sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015 Rv. 263271)

Alla Corte di legittimità è affidata una cognizione limitata al controllo della legittimità della progressione processuale (compreso il profilo della legittimità della motivazione), restando estranei alla sua area di controllo e di valutazione tutti i profili che concernono l'analisi del fatto, che restano di esclusiva competenza della giurisdizione di merito.

1.2. Nello specifico il collegio rileva che il primo motivo, che deduce la mancata valutazione del requisito della sproporzione rispetto a parametri definiti, oltre a

non essere stato proposto con l'atto di appello, non tiene conto della motivazione della sentenza di primo grado dove si evidenzia che il valore percentuale della provvigione è superiore al 10% dei finanziamenti (pag. 4 della sentenza di primo grado).

Anche il secondo motivo di ricorso, che invoca la qualificazione giuridica del fatto in contestazione come truffa (della quale tuttavia mancherebbero in concreto gli elementi costitutivi), è stato proposto anch'esso per la prima volta in cassazione. Tale circostanza rileva in relazione al fatto che la invocata riqualifica presuppone una valutazione di merito che non può essere effettuata per la prima volta in sede di legittimità: si ribadisce infatti che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (Cass. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018 - dep. 15/02/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091).

Anche la violazione di legge riferibile alla ritenuta necessità che l'usura in concreto si innesti su un pregresso reato di usura viene proposta per la prima volta in questa sede, malgrado la stessa non si fondi su emergenze sopravvenute ma sia implicita nella critica alla struttura della imputazione e nel correlato accertamento di responsabilità effettuato fin dal primo grado di giudizio: sicché anche in questo caso la censura per essere ammissibile in sede di legittimità avrebbe essere dovuto sottoposta preventivamente al vaglio della Corte di appello. Anche la doglianza riferita all'elemento soggettivo risulta presentata per la prima volta in questa sede dato che il ricorrente con l'atto di appello si era limitato a dolersi della valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca della prova dichiarativa proveniente dal chiamante in correità. La stessa è dunque inammissibile, sebbene emerga con chiarezza dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito che il Cioffi svolgeva una consapevole azione di direzione ed organizzazione della attività di mediazione illecita che, nel caso di specie era stata concretamente posta in essere dal Laganà (pag. 2 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale esalta la potenzialità dimostrativa della condotta non solo in ordine alla consumazione del fatto sotto il profilo oggettivo, ma anche con riguardo alla dimensione soggettiva del reato. Alcune condotte sono infatti univocamente inquadrabili nella fattispecie delittuosa poiché l'elemento oggettivo è connotato da una tale evidenza da essere incompatibile con ogni riconduzione a condotte alternative lecite. In tali casi, anche la connotazione finalistica del dolo specifico può dedursi dalle condotte, nella misura in cui siano autoevidenti.

2. Il motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della credibilità de contenuti accusatori provenienti dal chiamante in



correità è manifestamente infondata in quanto si risolve nella proposta di una valutazione alternativa delle emergenze processuali senza l'indicazione di vizi manifesti e decisivi della motivazione.

Contrariamente a quanto dedotto dal compendio motivazionale integrato delle due sentenze conformi di merito emerge sia la valutazione della attendibilità intrinseca del dichiarante che la identificazione di precisi riscontri individualizzanti alla sua chiamata in correità (riconosciuti nel contenuto delle intercettazioni, dei servizi di osservazione oltre che della compatibilità dell'autovettura del Cioffi e delle sue caratteristiche somatiche con quelle descritte dalle persone offese: pag. 6 e 7 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza di appello).

3. Il terzo motivo che invoca la qualifica ai sensi dell'art. 390 cod. pen. della condotta inquadrata come favoreggiamento è inammissibile sia perché presupponendo della valutazioni dei fatto è stata proposta per la prima volta in appello sia perché proposta in carenza di interesse, tenuto conto che la fattispecie invocata presenta una forbice edittale sfavorevole rispetto al riconosciuto reato di favoreggiamento personale.

4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2018

L'estensore

Il Presidente